



ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2025

In conformità a quanto previsto dal D.Ig. 26 marzo 2018 n.32, al D.Ig. 29 marzo 2004 n.102 e 82 del 18 aprile 2008 e dal REG. UE n. 2115/2021 - Dal Piano strategico della PAC 2023-2027 e successive modifiche.

**POLIZZA COLLETTIVA - RISCHI AGEVOLATI
N° 0606A/ A044S/ E2025
data effetto 06.03.2025 data scadenza 31.12.2025**

**Compagnia
Generali Italia
C.F. 00409920584
P. Iva 00885351007**

**Consorzio di Difesa
00606A CODIVE
Cod fisc/P.Iva
03211070234**

GENERALI ITALIA, - prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo - di seguito indicato Consorzio - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:
grandine, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole / vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici, **diversamente combinati**, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

ARBOREE ED ERBACEE

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni, modalità e tariffe concordate.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e convalidato per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

COPERTURE PRESTATE:

Tipologia A sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali, di frequenza e accessorie:

- grandine,
- alluvione,
- siccità,
- gelo e brina,
- eccesso di neve,
- eccesso di pioggia,
- venti forti,
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore,
- sbalzi termici

Tipologia B sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali e almeno una di quelle di frequenza:

- siccità
- gelo e brina,
- alluvione



- ed almeno una tra:
- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve

Tipologia C sulle rese per l'insieme delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie:

- grandine (garanzia obbligatoria)
- venti forti
- eccesso di pioggia
- eccesso di neve
- sbalzi termici
- colpo di sole / vento caldo e ondata di calore

Tipologia D: sulle rese per l'insieme delle avversità catastrofali

Tipologia E: sulle rese index based

Tipologia F: sulle rese che coprono l'avversità grandine, solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni

Tipologia G: semplificata a copertura solo della mancata resa quantitativa per le avversità catastrofali ed eventualmente una o più delle avversità accessorie, in modo complementare all'intervento del Fondo Agricat

La presente polizza collettiva è composta dalle seguenti parti:

1. ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI
2. APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
3. ALLEGATO N.1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI
4. ALLEGATO N.2 – TARIFFE E FRANCHIGIE
5. ALLEGATO N.3 – ELENCO TERZI PERITI
6. ALLEGATO N.4 – CONDIZIONI SPECIALI – ADDENDUM

Roma, il 20 agosto 2025

CONSORZIO DI DIFESA

OLIVE
L'agricoltura

GENERALI ITALIA

Firmato da GIANLUCA RECCHI

Data: 06/10/2025 16:42:49 CEST

Firmato da DANIELE CACEFFO

- 2 - Data: 10/10/2025 16:48:04 CEST

CONFIDENTIAL
EXCERPT
1



1. ACCORDI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI

1) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

La presente polizza collettiva ha effetto dalle ore **12.00 del 06.03.2025** sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Generali o Speciali di Assicurazione per il singolo prodotto.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati è definito per tipologia di prodotti attraverso il PGRA, e sue successive modifiche o integrazioni, il:

a) colture a ciclo autunno primaverile	15 maggio
b) colture permanenti	31 maggio
c) colture a ciclo primaverile e olivicoltura	30 giugno
d) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio
e) colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva	

2) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

1. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, **in base alle dichiarazioni o alla documentazione forniti dal Socio, con l'indicazione dei dati catastali e la superficie espressa in ettari, che devono essere desunti dal fascicolo aziendale aggiornato**, devono riportare l'indicazione del Comune, del prodotto e della varietà e relativo codice e, per le specie arboree, il numero di piante. Essi devono essere firmati dal Socio e dall'Agente di Generali Italia e sono redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio trattiene una copia, le restanti quattro copie sono così destinate: una a Generali Italia – Imprese Agricole / Grandine, tre all'Agenzia (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio d'Agenzia).
2. I certificati sono accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.
3. La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è valida.
4. L'Agente rilascia al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.
5. Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, se il Contraente è a conoscenza di eventuali discordanze si impegna a segnalarle all'Intermediario Assicurativo al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del Certificato d'Assicurazione che deve essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.
6. L'Intermediario Assicurativo collabora al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che fa pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei Certificati di Assicurazione.



-
7. Il Consorzio provvede a comunicare alle Agenzie i dati di iscrizione al Consorzio relativi ai nuovi Soci.
 8. Il Consorzio deve comunicare a Generali Italia - Ramo Grandine - e per conoscenza all'Agenzia, **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di notifica, l'accettazione dei contratti contenuti negli elenchi di copertura (A500)
 9. L'Agente deve far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione accettati **entro 15 giorni** dalla data di notifica degli stessi.
 10. I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, **entro 15 giorni** dal loro ricevimento, sono ritirati dall'Agente.
 11. La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, è restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

3) ELENCO RIEPILOGATIVO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, sono emessi i rispettivi elenchi riepilogativi che tengono conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio è calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati devono essere segnalati dal Consorzio Contraente a Generali Italia almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

Generali Italia prende atto dell'impegno del Consorzio a versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa, entro e non oltre i termini stabiliti dal MIPAAF per la circolarizzazione dei dati necessari per l'erogazione dei contributi pubblici o comunque entro la data sotto riportata:

Per tutti i prodotti

28 novembre

Si precisa che il pagamento del premio agevolato effettuato successivamente a quanto sopra stabilito comporta lo slittamento dell'invio del flusso SIAN dei dati ad AGEA.



I pagamenti devono o essere effettuati sul c/c intestato a:

"Generali Italia S.p.A."

Cod. IBAN:
IT21J0200809292V00820001064

Con la seguente causale:

0606A CODIVE – Premi agevolati

Generali Italia si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Collettiva.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Generali Italia per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possono derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza collettiva.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, Generali Italia emette regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

5) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, devono essere segnalati dal Consorzio Contraente a Generali Italia almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, Generali Italia provvede al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente diritto a partire **dal 08 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2025**.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, Generali Italia differisce per un eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resta sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. È cura dell'Agente accertarsi se il Socio ha effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario delle imposte).

6) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro le **ore 12,00 del 01 dicembre 2025**.

Entro le **ore 12,00 del 01 dicembre 2025** il Consorzio deve comunicare a Generali Italia eventuali richieste di **cessione del credito** da parte dei propri Associati a favore del



Contraente di Polizza. In questo caso Generali Italia, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, deposita presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo. Al Consorzio di Difesa viene attribuito il potere di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.1891 c.c .

Il Consorzio si impegna a versare l'eventuale eccedenza al proprio Associato, liberando da ogni obbligo Generali Italia.

Il Consorzio di Difesa rilascia quietanza liberatoria a Generali Italia

I pagamenti riferiti alle cessioni di credito possono comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre2025.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non possono essere prese in carico da Generali Italia che, pertanto, paga i relativi indennizzi a favore dei Soci/Assicurati.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra il Socio assicurato e Generali Italia.

7) DENUNCE DI DANNO

Copia degli elenchi delle Denunce di danno è inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione a Generali Italia e ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

8) PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'art. 35.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell'allegato n. 3. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, fanno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procede per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

9) MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA, IN CASO DI CERTIFICATI CON FRANCHIGIA SCALARE O DI DANNI COMBINATI SU GARANZIA PLURIRISCHIO

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi è applicata la franchigia corrispondente, che è ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.

10) CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08//2018 il Consorzio dichiara di aver ricevuto:

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, le relative Condizioni di Assicurazione;
- si impegna a consegnare dette Condizioni di Assicurazione, direttamente o anche avvalendosi degli intermediari di Generali Italia , a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.





11) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA

Relativamente alle Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie, le stesse hanno valore per la/le Provincia/e di riferimento diretto del Consorzio di Difesa, ovvero per contratti insistenti in terreni della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Contraente, per le quali sono state condotte le trattative. Eventuali contratti aventi come contraente il presente Consorzio di Difesa, in Province diverse da quelle di riferimento, vedono applicate le condizioni normative Generali/Speciali e Tariffarie concordate con il Consorzio di Difesa locale. In caso non sia presente un Consorzio di Difesa locale, le Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie vengono fornite dalla Direzione della Compagnia.

Roma, il 20 agosto 2025

CONSORZIO DI DIFESA

Consorzio di Difesa Verona
COLIVE
Il Presidente

GENERALI ITALIA

Firmato da GIANLUCA RECHI

Data: 06/10/2025 16:42:49 CEST

Firmato da DANIELE CACEFFO

Data: 10/10/2025 10:48:05 CEST

CC AM



2. APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga o integrazione alle Condizioni di Assicurazione e si intende concordato con il Consorzio di Difesa sottoscrivente la presente Polizza-Collettiva; in caso di conflitto tra le Condizioni di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

DEROGHE PER LE POLIZZE DI TIPO A – B – C ed E

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In conformità a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025 l'art. 34.7 si considera abrogato.

ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art.35.10 *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* delle Norme che operano in caso di sinistro i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Generali Italia potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."

Generali Italia si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Generali Italia , indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

DEROGA PER LE TIPOLOGIE DI POLIZZA "C"

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON RICALCOLO DEL PREMIO DALL'ORIGINE

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con ricalcolo del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno in corso, Generali Italia ha stabilito di riconoscere questa concessione, a



parziale deroga del disposto dell'**Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio** delle Norme che operano in caso di sinistro.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nectarine, susine) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con ricalcolo dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

- **16 maggio per varietà medio-tardive di drupacee**
- **23 maggio per varietà medio-tardive di pomacee, actinidia, cachi, castagne, frutti in guscio, melograno, olive**
- **23 maggio per uva da vino**

(*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nectarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.

DEROGA PER LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A - B - C

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il"

Se l'assicurato non può, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, può chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata **entro e non oltre il 20 luglio**

Roma, il 20 agosto 2025


CONSORZIO DIFESA
Codifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

GENERALI ITALIA

Firmato da GIANLUCA RECCHI

Data: 06/10/2025 16:42:50 CEST

Firmato da DANIELE CACEFFO

Data: 10/10/2025 10:48:05 CEST

1964
JULY
20



3. ALLEGATO N. 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Le parti contraenti hanno convenuto di applicare importi in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti.



4. ALLEGATO N. 2 – TARIFFE E FRANCHIGIE

Generali Italia e il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base al seguente elenco di **TASSI PER AVVERSITA' - COMUNE - PRODOTTO o GARANZIA**.

A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

Se il Consorzio adotta tariffe differenziate tra le Compagnie di assicurazione operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni sono segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) della Polizza Collettiva.

B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

C) SCELTA DELLA FRANCHIGIA SUPERIORE GRANDINE e VENTO FORTE – per tipologia B e C

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita. Il passaggio dalla franchigia 10% alla 15% comporta uno **sconto del 15%**, da franchigia 10% a 20% comporta uno **sconto del 30%** e da franchigia 10% a 30% comporta uno **sconto del 40%**.

D) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE

Frutta e Uva da vino in caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine soprachioma, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso grandine scontato **del 70%** con un tasso minimo del 5%.



5. ALLEGATO N. 3 – ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

FRUTTA ED UVA

- GASPERETTI geom. Giovanni - Via E. Leonardi 96 - 38019 Ville d'Anaunia (TN) - 338/7309961
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235
- PEZZI dott. agr. Attilio - Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara - tel. 0532/740534; 368/3710046
- RICCI MACCARINI p. agr. Mario - via Cantoncello, 21 - 48022 Lugo (RA) - tel. 333/7324439
- SURICO prof. Baldassarre - Corso Vittorio Emanuele, 37 - 74019 Palagiano (TA) - tel. 337/828467

CEREALI, RISO E SOIA

- BARGIGIA dott. agr. Francesco - Via B. Buozzi, 7 - 24043 Caravaggio (CR) - tel. 0363/50135; 338/6054683
- CHIAVERANO p. agr. Pietro - Via Tornielli, 6 - 28072 Briona (NO) - tel. 338/8697896
- ZANON geom. Lucia - Via Persegara n. 261/A - 35010 San Giorgio in Bosco (PD) - tel. 348/2202656

TABACCO

- BELLINGACCI dott. agr. Luca - via dei Filosofi "Il Ducato" - 06049 Spoleto (PG) - tel. 335/5340050
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

- MORETTI p. agr. Giancarlo - Via V. Tiziano, 25 - 36031 Dueville (VI) - tel. 338/4281508
- RICCI MACCARINI p. agr. Mario - via Cantoncello, 21 - 48022 Lugo (RA) - tel. 333/7324439
- ORSINI p. agr. Marco - Via Mario Angeloni 43/A - 06124 Perugia - tel. 335/1286235

VIVAI

- DEL ZOTTO p.agr. Paolo - Via Merlana 7 - 33050 S. Maria La Longa (UD) - tel. 348/3190537
- GAUDENZI p.agr. Valentino - Via Giovanni Pozzobon 10 - 31100 Treviso (TV) - tel. 335/6744176



6. ALLEGATO N. 4 – CONDIZIONI SPECIALI – ADDENDUM

➤ Accordi con il contraente

- **Speciali portasemi:** sottoscrizione solo per le avversità di frequenza. Franchigia minima 30% massimo risarcimento 50%.
- **Prodotto pomodoro**
La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.**

Provincia	Regione	Produzione massima assicurabile Prodotto Convenzionale	Produzione massima assicurabile Prodotto Biologico
Tutte	Triveneto	900	800
Tutte	Piemonte	1.000	900
Tutte	Lombardia	900	800
Tutte	Emilia Romagna	900	800
Modena-Parma-			
Piacenza-Reggio Emilia	Emilia-Romagna	1.000	800
Centro Sud Italia	Italia	1.100	1.000

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Prodotto Pomodoro da industria – Mancato accesso agli appezzamenti

Il mancato accesso agli appezzamenti è incluso con pagamento sovrappremio pari a 1,50% non agevolato.

Sul certificato è riportata la seguente deroga:

"A deroga dell'art. 2.1 – Esclusioni, lettera I), dietro pagamento di sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 21.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione."

- **Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:**

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino*

- **Prodotto uva da vino – Superi di produzione**

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). **"Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica"**



➤ CLAUSOLA DI MOROSITÀ'

L'agente/intermediario Assicurativo o il Rappresentante della Società dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione debitamente sottoscritti entro 30 giorni dalla data di spedizione del modello di notifica del rischio nel quale sono inseriti (A500) . L'Intermediario assicurativo, inoltre con la propria firma attesta la veridicità della firma dell'intestatario sui contratti e si impegna inoltre a collaborare alla firma dell'autocertificazione consortile da parte dell'associato, prodotta dal Contraente stesso.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante la notifica al Contraente del rischio.

La compagnia si impegna con cadenza periodica all'invio di un riepilogo delle coperture in essere con il Contraente, al fine di agevolare le operazioni di verifica. Lo stesso provvederà ad evidenziare le notifiche di assicurazione relativi ai Soci nuovi e/o morosi eventualmente respinte dallo stesso esclusivamente entro e non oltre 10 gg dalla data di ricevimento del riepilogo delle coperture di cui sopra.

L'omessa comunicazione di quanto sopra, assumerà il significato di tacito assenso e conseguente presa in carico delle posizioni in essere. L'assicurazione relativa a notifiche non convalidate è inefficace fin dall'origine come previsto all' art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione, il Contraente restituirà alla Compagnia l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, al Contraente, sulla base del quale (elenco) si provvederà alla quadratura/calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente.

Entro i 30 giorni stessi, il Contraente e la Compagnia si impegnano a regolarizzare le posizioni di cui sopra. Il Contraente si impegna al pagamento dei premi dei certificati pervenuti entro i 30 gg di cui sopra, e comunque entro 10 gg dal ricevimento del certificato stesso, se pervenuto successivamente alla data ultima di pagamento del premio alla Compagnia riportata sulla presente Polizza Collettiva.

➤ UVA CORVINA E CORVINONE

In caso di danno causato dall'avversità grandine sul prodotto Uva da vino, per le varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo, sarà considerato danno diretto sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.

➤ ADDENDUM PRODOTTO TABACCO

Le seguenti condizioni di polizza, con carattere sperimentale, integrano le Condizioni di Assicurazione sulle Rese per il prodotto Tabacco.

Generali Italia presta una garanzia OPZIONALE per danno convenzionale di qualità che opera - se identificata sul certificato - tramite l'apposita tabella convenzionale.

Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza il danno di quantità causato da Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Sicchezza, Alluvione e Gelo/brina se indicate sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il premio, nonché il danno di qualità come più avanti indicato, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

A deroga degli artt. 24.1 e 33.1 – la garanzia cessa:



-
- Tabacco Bright alle ore 12.00 del 31 ottobre
 - Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta alle ore 12.00 del 31 ottobre e comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

La garanzia Gelo/brina viene prestata in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso inizia alle ore 12:00 del 15 settembre e cessa alle ore 12:00 del 31 ottobre.

Avversità Vento forte

La ditta assicurata come disposto all'art. 35.1 – Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di sinistro – punto c), ha l'obbligo di effettuare le operazioni colturali di raddrizzamento per tutte le piante colpite dall'avversità Vento forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti nell'appezzamento assicurato, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Fermo quanto previsto all'Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto.

A parziale deroga di quanto previsto dagli artt. 24.1 e 33.1 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia Vento forte termina alla fase di cimatura del prodotto salvo danni diretti alle foglie e/o fenomeni distruttivi che causino il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata, per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 24.1 "Decorrenza e cessazione della garanzia".

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 35.1 lett. a "Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di sinistro", la denuncia *per danni da Vento forte va effettuata entro le 24 ore dall'evento*.

Franchigia

A parziale deroga dell'art. 3.2 l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata come di seguito indicato:

- al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione, comunque non inferiore al 20%;
- al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;

Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:

- la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, la franchigia applicata sarà del 30%.

Limite di indennizzo

A deroga dell'art. 3.3 sono applicati – per partita – i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, detrazioni e al netto della franchigia:

- 70% per l'avversità Grandine in forma singola;
- 50% per le avversità catastrofali, Vento forte, Eccesso di pioggia, in forma singola o associata
- 70% in caso di danni combinati, con danno Grandine superiore alla metà del danno complessivo.



In nessun caso la Società indennizzerà importi superiori al 100% del valore assicurato di ogni singola partita, al lordo della franchigia nonché degli scoperti e limiti di indennizzo.

VALUTAZIONE DEL DANNO

A parziale deroga dell'art. 24.2 "Danno di qualità" la valutazione del danno complessivo viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogibili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

Tabella A - Danno di Quantità e Qualità - Tabacco Virginia Bright Cimato e Burley Cimato

Per le varietà Virginia Bright cimato, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

Fase Raccolta	Coefficiente di Modulazione
Prima raccolta, Foglie basali	0,75
Seconda raccolta, Prime mediane	0,85
Terza raccolta, Seconde mediane	1,15
Quarta raccolta, Foglie apicali	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con uno sfrangimento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%.

È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangimento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

Qualora - nonostante siano state effettuate correttamente ed entro le 72 ore dall'evento le operazioni di raddrizzatura - le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccogibili meccanicamente, esse verranno considerate perse per tutti gli effetti contrattuali previsti.

Tabella Z "Light" - Danno di Qualità - Tabacco Virginia Bright cimato e Burley Cimato

Per le varietà Virginia Bright cimato, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo come da sottostante tabella:

Percentuale di parti di foglia asportata o da considerarsi tali	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	0	5	8	10	14	21	21	21

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangimento inferiore al 50%, il danno convenzionale deve intendersi pari allo 0%. È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangimento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

**Tabella B - Danno di Quantità e Qualità - Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta**

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto, riguarda esclusivamente le foglie utili ovvero le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

La garanzia scade in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, ad ogni scaglione viene applicata una resa, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sottostante.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 2 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione della quantità assicurata, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata, con le modalità sotto riportate.

Qualora - nonostante siano state effettuate correttamente ed entro le 72 ore dall'evento le operazioni di raddrizzatura - le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccoglibili meccanicamente, esse verranno considerate perse per tutti gli effetti contrattuali previsti.

TABACCO KENTUCKY Scaglioni di Raccolta		N° Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA
1°	Fascia - Fascetta	6	0,60
2°	Ripieni e Trinciati	Le foglie restanti	0,40

La determinazione del danno complessivo verrà effettuata nel seguente modo:

a. il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse al mancato accrescimento delle stesse e alle piante troncate

b. il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie che, essendo ancora attaccate alla pianta, potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte danneggiate.

Per la varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.


Il procento di danno complessivo per ogni scaglione, sarà determinato sommando al danno di quantità calcolata secondo il punto a, il danno di qualità di cui al punto b, opportunamente calcolato sul residuo.



Generali Italia S.p.A.



ATTIVA® raccolto



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 07.02.2025

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi



Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **GENERALI ITALIA S.p.A.** Prodotto: "ATTIVA RACCOLTO - Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi"

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pac: generalitalia@pec.generali.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azione unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte nel Certificato di Assicurazione causati dalle seguenti Avversità:
 - catastrofali (Alluvione, Gallo, Brina e Sicca);
 - di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
 - accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore) se detti eventi sono indicati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- ✗ danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;
- ✗ innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;
- ✗ abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- ✗ incendio;
- ✗ danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- ✗ danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allevamento per eccesso di concimazione;
- ✗ danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;
- ✗ danni dovuti a fitopatie;
- ✗ danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrice in conto terzi);
- ✗ danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Sono ammessi all'Indennizzo, in base alla normativa di legge, solo i danni che superano la Soglia del 20%, calcolata sul singolo Prodotto che si trova nello stesso Comune, al netto di eventuali detrazioni per danni provocati al Prodotto da eventi non assicurati. Superato tale valore percentuale, si applicano, per ciascuna Partita, la Franchiglia e il Limite di Indennizzo specifici, indicati nel DIP aggiuntivo.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di Notifica indicata nel Certificato di Assicurazione, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.

Che obblighi ho?

L'Aderente/Assicurato deve

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia che si trova nello stesso Comune, tenuto conto della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal PGRA - Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura in vigore. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
 - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
 - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano culturale del fascicolo aziendale.
- Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche culturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato di Assicurazione entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato dal Contraente alla data indicata nella Polizza Collettiva mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a Generali Italia nella stessa indicato ed è determinato sulla base dei Certificati di Assicurazione sottoscritti tra Generali Italia e i singoli Aderenti/Assicurati.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili relative alle singole colture descritte nel rispettivo Certificato di Assicurazione, la copertura decorre dal terzo giorno successivo a quello di Notifica per le Avversità Grandine e Vento Forte, dal dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità Gelo e Brina, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico, dal trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per l'Avversità Siccità, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati nel Certificato di Assicurazione, è data facoltà all'Aderente/Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

ASSICURAZIONE RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Prodotto ATTIVA RACCOLTO - Assicurazione Rischi Agevolati Collettivi

verso la fine del mese di gennaio 2016.

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generali-group.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2013: € 9.429.811.395 di cui risultato economico di periodo € 815.522.692.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate nel Certificato di Assicurazione.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.

Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:

- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

Franchigia per danni singoli

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
Agrumi, cereali minori, mais, riso	10	15
Drupacee, frutticole varie, leguminose, altri prodotti	15	15
Pomacee, pomodoro, soia, uva da vino e da tavola	10	10
Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante	20	20
Olive	10	20
Orticolte da seme	30	30

- 2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è
- se assicurata una combinazione di garanzie comprese le avversità catastrofali:
 - 40% per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticolte Varie, Mais, Riso, Soia;
 - 30% per gli altri Gruppi Prodotto.
 - se assicurata una combinazione di garanzie senza avversità catastrofali:
 - 30% per tutti i Gruppi Prodotto.

Franchigia per danni combinati

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 20% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo. Fanno eccezione:

- Drupacee, Pomacee, Frutticolte varie, Mais, Riso e Soia assicurati con un pacchetto di garanzie che include le Avversità catastrofali per i quali la Franchigia applicata è del 40% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
- Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del 30%.

Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticolte Varie, Mais, Soia e Riso assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - 30% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 40% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
2. Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni senza le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - 50% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 60% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 70% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Uva da vino: per i danni antecedenti il 1° luglio causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti del danno di qualità ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data;
- Patata da industria: in nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole Partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle Produzioni vegetali conseguenti alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvisoriale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

AIIIVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Per la risoluzione delle litigi transfrontalieri è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_markets/inney/index_en.htm).</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	<p>Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</p> <p>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generali.com</p> <p>Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
Negoziazione assistita	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Aderente/Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contratto medesimo. L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.</p>

REGIME FISCALE

Per i contratti che appartengono al settore dei Rischi Agevolati non è prevista l'applicazione di alcuna aliquota fiscale.

Indice



ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 1

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO 2

DEFINIZIONI 2

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE VALGONO PER PAG. TUTTI I PRODOTTI

Che cosa è assicurato? 7

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione 7

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati 7

Art. 1.3 - Dati meteorologici 7

Che cosa NON è assicurato? 7

Art. 2.1 - Esclusioni 7

Gli sono limiti di copertura? 8

Art. 3.1 - Soglia 8

Art. 3.2 - Franchigia 8

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI	PAG.
Art. 4.1 - Campioni	11
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto	11
PRODOTTO UVA DA VINO	11
Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	11
Art. 5.2 - Operatività della garanzia	11
Art. 5.3 - Danno di qualità	11
Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza	12
PRODOTTO UVA DA TAVOLA	13
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	13
Art. 6.2 - Operatività della garanzia	13
Art. 6.3 - Danno di qualità	13
PRODOTTO FRUTTA	13
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	14
Art. 7.2 - Operatività della garanzia	14
Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio	15
CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI	21
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	21
Art. 8.2 - Danni di qualità - Prodotto Ciliege	22
Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti	23
PRODOTTI OLIVE E AGRUMI	24
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	24
Art. 9.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi	26
PRODOTTI ERBACEI	26
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	26
Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza	26
PRODOTTI BARBABEIOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA	27
Art. 11.1 - Danno di qualità	27
PRODOTTO CEREALI MINORI	27
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	27
Art. 12.2 - Danno di qualità	28
Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	28
PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE	28
Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	28
Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	29
Art. 13.3 - Danno di qualità	29
CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE	31
PRODOTTO COLZA, GIRASOLE E SOIA	31

Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	32
Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	32
PRODOTTO LEGUMINOSE	32
Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	32
Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati	33
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	33
PRODOTTO MAIS	33
Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	34
Art. 16.2 - Danno di qualità	34
MAIS DOLCE	34
MAIS DA SEME	35
Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	35
PRODOTTO MELANZANE	35
Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	36
Art. 17.2 - Operatività della garanzia	36
Art. 17.3 - Danno di qualità	36
PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI	36
Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	37
Art. 18.2 - Operatività della garanzia	37
Art. 18.3 - Danno di qualità	37
PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA	37
Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	38
Art. 19.2 - Operatività della garanzia	38
Art. 19.3 - Danno di qualità	38
Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci	39
PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO	39
Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	39
Art. 20.2 - Operatività della garanzia	39
Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	39
Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	40
Art. 21.2 - Operatività della garanzia	40
Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	40
Art. 21.4 - Danno di qualità	41
PRODOTTO RISO	41
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	41
Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico	42
Art. 22.3 - Danno di qualità	42
PRODOTTO SPINACIO	42
Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	42
Art. 23.2 - Operatività della garanzia	42
Art. 23.3 - Danno di qualità	43
PRODOTTO TABACCO	43

Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	43
Art. 24.2 - Danno di qualità	43
Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta	43
VIVAI	43
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)	44
Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	44
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto	44
Art. 25.3 - Danno di qualità	44
PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE	44
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	44
Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto	44
Art. 26.3 - Danno di qualità	45
PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	45
Art. 27.1 - Oggetto della garanzia	45
Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto	45
Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia	45
Art. 27.4 - Danno di qualità	45
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO	46
Art. 28.1 - Oggetto della garanzia	46
Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia	46
Art. 28.3 - Danno di qualità	46
PRODOTTO VIVAI DA PIOSSI (Pioppi in Vivaio)	47
Art. 29.1 - Oggetto della garanzia	47
Art. 29.2 - Danno di qualità	47
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)	48
Art. 30.1 - Oggetto della garanzia	48
Art. 30.2 - Danno di qualità	48

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME COMUNI

PAG.

	Dove vale la copertura?	49
Art. 31.1 - Validità territoriale	49	
		49
Art. 32.1 - Pagamento del Premio	49	
	Come viene calcolata la copertura e quanto dobbiamo?	49
	Le nostre dipendenze	49
Art. 33.1 - Documenti	49	
		49
Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato	49	
Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati	50	
Art. 34.3 - Modifiche All'Assicurazione	50	

Art. 34.4 - Comunicazione tra le Parti	50
Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	50
Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio	50
Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuatori	51
Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto	51
Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge	51
ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	PAG.
DAD	52
Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro	52
Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno	52
Art. 35.3 - Mandato del perito	52
Art. 35.4 - Perizia preventiva	53
Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno	53
Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	53
Art. 35.7 - Perizia d'appello	54
Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello	54
Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello	54
Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	55
Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio	55
Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno	55
Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo	55
DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE	56
Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B	56
Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE	57
Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia	58
Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi	58
Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite	59
ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE	60

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO "ATTIVA RACCOLTO - RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI"

Questo prodotto segue le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra tra quelli che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive un Certificato di Assicurazione che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate e richiama la Polizza Collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa di cui è Socio.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono quelle elencate ogni anno nel PGRA. Le presenti Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e, per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia copre un solo ciclo produttivo e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

AVVERTENZE

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria o di quella assicurata se inferiore: è la cosiddetta Soglia di danno.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, con la sottoscrizione di un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente contratto, per i soli danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del Premio secondo le prescrizioni del PGRA.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il prodotto "Attiva Raccolto" comprende il Certificato di Assicurazione e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del prodotto "Attiva Raccolto" è composta da DIP e DIP aggiuntivo. La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- DEFINIZIONI;
- NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;
- CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;
- NORME COMUNI;
- NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, comprensive delle DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;
- ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI COMUNI

Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Aderente/Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Acque superficiali	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.
Bollettino di Campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

Certificato di Assicurazione	L'adesione alla Polizza Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato vuole assicurare e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; • l'indicazione dell'identificativo PGIR del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia di danno e della Franchigia; • gli apprezzamenti delle singole colture individuati tramite i dati catastali e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'Assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.
Colture irrigue	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Convalida	Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Aderente/Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Aderente/ Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchese, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.
Impianti di difesa attiva	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
Notifica	Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome Aderente/Assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, Franchigia, garanzia.
PGRA	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PGIR	Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per Certificati di Assicurazione che vengono emessi.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Polizza Collettiva	Il contratto con il quale Generali Italia e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i Certificati di Assicurazione che vengono stipulati.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Soglia	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione e avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.
SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri tra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Waterspot	Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE**Uva da vino**

Disciplinare di produzione	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
Varietà	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf.

Frutta precoce

Albicocche precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.
Melograni precoci	Acco, Mollar de Elche e similari.
Melograni tardivi	Wonderful e similari.
Pesche e nectarine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.
Pere precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.
Susine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro.

Mais

Mais da granella	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.
Mais da biomassa	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
Mais da insilaggio	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa.
Mais da seme	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.
Mais dolce	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariosidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione lattea inizio latteo/cerosa.
Pastone di mais:	Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Viali

Attecchimento	Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI**Avversità Catastrofali:**

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture, e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eccesso di Neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



1.1 Oggetto dell'Assicurazione

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccatà;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccatà, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.

Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccatà può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccatà è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Radarmeteo o da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del:

- 10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia;
- 5% per tutte le altre Avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- a) danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;

- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allestimento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni dovuti a fitopatie;
- j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrice in conto terzi);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
- n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Soglia

Il diritto all'Indennizzo opera solo quando il danno, indennizzabile secondo il presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'Art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche) o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

Art. 3.2 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella.
In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	15	15
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	20
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	10	10
POMODORO	10	10

RISO	10	15
SOIA	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'*Elenco delle Specie agricole*.

2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è

- se assicurata una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali:
 - 40% per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia;
 - 30% per gli altri Gruppi Prodotto.
- se assicurata una combinazione di garanzie senza avversità catastrofali:
 - 30% per tutti i Gruppi Prodotto.

Franchigia per danni combinati:

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Danni da Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo		Danni da Grandine e/o Vento Forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo	
	con garanzie catastrofali	senza garanzie catastrofali	con garanzie catastrofali	senza garanzie catastrofali
AGRUMI	30	30	20	20
ALTRI PRODOTTI	30	30	20	20
CARCIOFI	30	30	20	20
CEREALI MINORI	30	30	20	20
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	30	30	20	20
DRUPACEE	40	30	30	20
FRUTTICOLE VARIE	40	30	30	20
LEGUMINOSE	30	30	20	20
MAIS	40	30	30	20
OLIVE	30	30	20	20
ORTICOLE DA SEME	30	30	30	30
POMACEE	40	30	30	20
POMODORO	30	30	20	20
RISO	40	30	30	20
SOIA	40	30	30	20
TABACCO	30	30	20	20
UVA DA TAVOLA	30	30	20	20
UVA DA VINO	30	30	20	20
VIVAI/PIANTE	30	30	20	20

Art. 3.3 - Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti

- di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- 30% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 40% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
- 2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni senza le Avversità catastrofali sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- 50% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 60% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 70% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

- a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- d) pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- f) tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 5.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto ai riguardi dai Disciplinari di Produzione.

Per le uve comuni la Produzione è considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessata da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa se comunicata almeno tre giorni prima dell'effettuazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

La garanzia Siccatà indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 5.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali.

Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione:

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

Gi sono limiti di copertura

Per i danni antecedenti il 1° luglio causati dalle Avversità atmosferiche in garanzia verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti del 50%, se non si sono verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Se il Prodotto risulta danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il
per l'Italia Settentrionale

- 1° agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 15 agosto per tutte le altre Varietà,
per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon,
- 10 agosto per tutte le altre Varietà,

il coefficiente per il danno di qualità della tabella indicata nel Certificato di Assicurazione può essere aumentato secondo la tabella che segue:

Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo
Fino al 20%	5%
Dal 20 al 40%	10%
Oltre il 40%	15%

Art. 5.4 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla cantina sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 dei:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo,
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generali.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Art. 6.2 - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica e precisare se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi in garanzia solo i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando essa si verifica nei 20 giorni che precedono la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Sicchezza indennizza anche i danni su colture NON irrigate.

Art. 6.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA

Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1- Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

Art. 7.2 - Operatività della garanzia

La garanzia opera solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FIGHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

OLIVE	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

AGRUMI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Aderente/Assicurato, e utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - ad eccezione del Prodotto ciliegie - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccatà indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 7.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi	0
b)	Singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	30
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi	0
b)	Singola lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	35
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ²)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ²)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cm ²); cinghiatura di media estensione	75

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti intatti; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm ² di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm ² di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti intatti; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti intatti; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti intatti; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti intatti; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti intatti; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15

c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90

I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti intatti; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Actinidia, Actinidia gialle e Rossa, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettarine, Nettarine Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nectarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nectarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II).</p> <p>Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma non possono rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nectarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nectarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² per actinidia, cachi, pere, pesche e nectarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*
	I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Riflorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, e cessa in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o riflorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

Art. 8.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

Che cosa NON è assicurato

In seguito all'evento **Eccesso di Pioggia** si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera I) dell'Art. 2.1 - Esclusioni, si conviene che la di data di inizio della raccolta è la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori di una zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cm ² di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale, cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75

e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le Avversità
	Classificazioni del Danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 8.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni riforenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifiorenti, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegazione e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli);

e termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Gi sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar

SPECIE	VARIETÀ	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Montreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S.Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'Assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 9.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le Avversità
		% danno
a)	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO Frutti intatti; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento dovuti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernnini, mais, riso, soia, colza e girasole, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia si estinguere progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generalitali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Gli sono limiti di copertura:

La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 10.2 - Garanzia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione e ad integrazione dello stesso, Generali Italia indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, bulbi, cariossidi, cespi e frutti provocati dalle

Avversità assicurate solo per i prodotti: Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Riso, Aglio, Cipolla, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Radicchio, Soia, Zucche e Zucchine.

PRODOTTI BARBABETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

Art. 11.1 - Danno di qualità

Come previsto dall'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, solo se si riscontra un danno da defogliazione.

Data del Sinistro	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero									Avversità Grandine	
	% DI DEFOLIAZIONE										
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100		
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4		
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7		
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11		
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11		
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11		
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8		
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5		
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3		
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1		

Tab. A	Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70

I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre dalle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Art. 12.2 - Danno di qualità

Cereali da Biomassa-Insilaggio: la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti dalla fase fenologica di spigatura, cioè la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o supera il predetto stadio fenologico. La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	8	12	16	20	24	28	32

Tab. C	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Percentuale di perdita di granella	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	24	30	36	42	48

Art. 12.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per semi e operazioni culturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Come opera la copertura

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Aderente/Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generalitalia.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, ma deve lasciare i campioni come previsto dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

Gi sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 13.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/ m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 - *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per semi, spese per piantine, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 13.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55

d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le Avversità	
		% danno	
		Cocomeri	Meloni Sugar Baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	20	30

c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo. 	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Come previsto dall'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI GIRASOLE E SOIA

Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Soia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccatà, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;

e cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Girasole

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;

e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fenologica, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 14.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci:

- per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per m²;
- per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per m²;
- per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m² per le cultivar monostelo e 15 piante per m² per le cultivar a sviluppo ramificato;

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per semi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Vuccia

Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il pisello e del 1° aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 15.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'Art. 15.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia* che precede.

Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del:

- 31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Vuccia;
- 30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per semi e operazioni culturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 16.2 - Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, solo per l'evento Grandine, è convenzionalmente calcolata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700);
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura

cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia del danno di qualità cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, cioè la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione). La garanzia di qualità è prestata fino alla fase di inizio maturazione cerosa (emissione del punto nero).

Tab. C	Tabella liquidazione Mais da Granella,Pastone di Mais da Granella								Avversità Grandine
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10	
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18	
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20	
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15	
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12	

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio						Avversità Grandine			
	Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40	

Tab. C	Tabella liquidazione MaisBiomassa/Insilaggio						Avversità Grandine			
	Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64	

MAIS DOLCE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce								Avversità Grandine
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
FASE FENOLOGICA	10	20	30	40	50	60	70	80-100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10		15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15		20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16		22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine
	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
PERIODO	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITÀ								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Come opera la copertura

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato per la sola perdita di quantità.

Art. 16.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m², oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m²,

Generali Italia, su richiesta dell'Aderente/Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per semi e operazioni culturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi)
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto
90	Primo - 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 17.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

Art. 17.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. C	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma, - lieve decolorazione della base, - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm ² .	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: - difetti di forma, - difetti di colorazione, - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm ² , - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm ² .	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 18.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Gi sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 18.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione e in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità % danno
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. C	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità % danno
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni dovute agli eventi atmosferici assicurati, che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e, solo per la garanzia Eccesso di Pioggia, dal germogliamento, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 19.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 19.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità si rapporta:

In nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni che riguardano la sola perdita di resa in termini qualitativi.
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenuto conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B - B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 19.4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della Garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza e solo per la garanzia Eccesso di Pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 20.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se coltivata su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Garanzia Sicchezza

La garanzia Sicchezza indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 20.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Aderente/Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da Art. 3.1 - *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO POMODORO**Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 21.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Sicchezza indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Art. 21.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all'Art. 34.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m², solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'Art. 3.1 – *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Aderente/Assicurato per la risemina o ritripianto della coltura (spese per semi, spese per piantine, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 35.3 - *Mandato del perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 21.4 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa Pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO			
a)	Fiori e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4	20	5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3	40	20
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità	
		% danno	
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO			
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0	
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20	
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40	
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65	
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80	
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90	
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza dovuti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque che non possono essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

PRODOTTO RISO

Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

di tutti i prodotti di cui sopra).

La garanzia Siccatà indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 22.2 - Avversità Sbalzo termico

(Ci sono limiti di copertura).

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:

- che hanno causato sterilità,
- al di sotto dei 13°C,
- che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,
- che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

Art. 22.3 - Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. C % di semi persi o cariossidi non conformi alla commercia lizzazione	Tabella liquidazione Riso								Avversità Grandine	
	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa			
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904		
0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	3	2	4	2	7	5	5	3		
20	5	3	6	4	8	6	6	4		
30	6	5	10	8	14	12	10	8		
40	8	6	12	10	16	14	13	11		
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14		

PRODOTTO SPINACIO**Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 130° giorno per le produzioni autunnovernne dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile;
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

Art. 23.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato, per ciascuna Partita, cioè per la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Ci sono limiti di copertura:

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 23.3 - Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembo fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione dovuti agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura:

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 24.2 - Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.

Come previsto dall'Art. 1.1 - *Oggetto dell'assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perse per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a) è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 24.3 - Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 25.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo.	90

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 26.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 26.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90

I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 27.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 27.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

Art. 27.3 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Gi sono limiti di copertura

La garanzia Siccatà indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 27.4 - Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Barbatelle Innestate e franche di vite	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia o il cambio	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70

e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentano i seguenti danni:		
<ul style="list-style-type: none"> - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione. 		
Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentano asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplativo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 28.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

Art. 28.2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 28.3 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm	20

d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia	Tutte le Avversità
		% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOSSI (Pioppi in Vivaio)

Art. 29.1 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Gi sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 29.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
		% danno
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm; svettamenti oltre i 100 cm dalla base	40
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate al legno; curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	75
Gli astoni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	75

Gli astoni con svettamenti che interessano i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto, e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Per danni causati da tutte le altre Avversità, tranne Grandine e Vento Forte, la garanzia copre la sola perdita di quantità.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 30.1 - Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto all'Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 30.2 - Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60

Le piante perdute o distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

NORME COMUNI



Dove vale la copertura?

Art. 31.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



Art. 32.1 - Pagamento del Premio

Il Premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Generali Italia indicato nella Polizza Collettiva.



Che tipo di notifica si deve inviare al Contraente?

Art. 33.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, e sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per data di Notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La Notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno verno la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamiento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generali.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generalitalia.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Se il Certificato di Assicurazione non viene convalidato dal Contraente oppure non è ammesso per qualsiasi causa totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il Certificato di Assicurazione viene trasformato in una polizza non agevolata che ha le identiche condizioni e garanzie, con Premio totalmente a carico dell'Aderente/Assicurato che si impegna a corrispondere l'intero importo a Generali Italia.



Che cosa è la Convalida?

Che cosa è l'obbligo di corrispondere?

Art. 34.1 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato

Con il presente contratto l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche o integrazioni.
- c) Per le Produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

L'Aderente/Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Aderente/Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalla Polizza Collettiva.

L'Aderente/Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 34.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 34.3 - Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 34.4 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto e inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 34.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 34.6 - Dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Aderente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Aderente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

L'Aderente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo².

L'Aderente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³.

Art. 34.7 - Assicurazione presso diversi assicuatori

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuatori. Ai fini della verifica del superamento della Soglia si fa riferimento alla totalità del Prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuatori.

Se l'Aderente/Assicurato omette con dolo tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuatori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuatori⁴.

Art. 34.8 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Aderente/Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Aderente/Assicurato e inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generalitalia.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 34.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

¹ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

² Art. 1898 del Codice civile.

³ Art. 1897 del Codice civile.

⁴ Art. 1910 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente/Assicurato deve:

- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza^a.
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle parti colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- nel caso di danno da Grandine, dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo.
La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture. In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma;
- non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;
- per la garanzia Siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 35.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio*.

Art. 35.2 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente/Assicurato o persona da lui designata.

Art. 35.3 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

- accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 34.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Aderente/Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Aderente/Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
- accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;
- accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Aderente/Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;

- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 35.4 - Perizia preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Aderente/Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

Art. 35.5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione. Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'Art. 35.3 - *Mandato del Perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'Art. 35.10 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'Art. 3.2 - *Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'Art. 3.3 - *Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'Art. 3.1 - *Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Aderente/Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Aderente/Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Aderente/Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Aderente/Assicurato il predetto Bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Aderente/Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Aderente/Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 35.7 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

Art. 35.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Aderente/Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Aderente/Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Aderente/Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Art. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

L'Aderente/Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 35.7 - Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva) può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 35.2 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due Periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato tra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 35.8 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 35.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Se l'Aderente/Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 35.3 - *Mandato del Perito*, 35.4 - *Perizia preventiva* e 35.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 35.1 - *Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 35.9 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissentente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. L'Aderente/Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 35.1 - Obblighi dell'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accettare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il Premio. Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 35.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno un decimo del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generali.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Aderente/Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 35.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'Aderente/Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 35.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, solo se è stato pagato il Premio, viene effettuato all'Aderente/Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

⁵ Art. 1897 del Codice civile.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 36.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) CINGHIATURA: fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

- LIEVI:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- MEDIE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

C) DEFORMAZIONE la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

Art. 36.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;
- MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: POMODORO

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

DEPIGMENTAZIONE: alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

FREQUENZA: .

Qualche	Fino a 3
Più	Da 4 in poi

DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

- a. **LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- b. **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
- c. **GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.**LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.**DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE****INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato**PLACCHE DI RUGGINOSITÀ, STROFINAMENTI, DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

- a. **LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- b. **MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- c. **NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 36.3 - Analisi del Danno - Prodotto Vivaï piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia

Agli effetti della quantificazione dei danni di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 a 100 cm per il pero;
- 60 a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 36.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivaï di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte**SVETTAMENTO:** rottura o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm

Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIÙ	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 36.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIÙ	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

CODICE	DESCRIZIONE	GRUPPO
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTICOLE VARIE
Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTICOLE VARIE
Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D01	AGLIO	ALTRI PRODOTTI
L10	AGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M11	AGLIONE	ALTRI PRODOTTI
L11	AGRETTO	ALTRI PRODOTTI
C02	ALBICOCCHE	DRUPACEE
M22	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
M91	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
M92	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M89	ALBICOCCHE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q17	ALBICOCCHE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
L92	ALBICOCCHE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L12	ALBICOCCHE PRECOCI	DRUPACEE
Q19	ALBICOCCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
L91	ALBICOCCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L90	ALBICOCCHE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D70	ALBICOCCHE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M06	ALCHECHENGI	ALTRI PRODOTTI
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	ALTRI PRODOTTI
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
L14	ANETO	ALTRI PRODOTTI
H38	ANETO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C80	ANICE	ALTRI PRODOTTI
H75	ANICE STELLATO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H74	ANICE STELLATO	ALTRI PRODOTTI
L15	ANONE	ALTRI PRODOTTI
D53	ARACHIDI	ALTRI PRODOTTI
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	AGRUMI
H02	ARANCE PRECOCI	AGRUMI
L16	ARNICA	ALTRI PRODOTTI
D03	ASPARAGO	ALTRI PRODOTTI
C43	AVENA	CEREALI MINORI
L17	AVENA DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
L18	AVENA DA SEME	CEREALI MINORI
H53	AVOCADO	FRUTTICOLE VARIE

L19	BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
L21	BARBABETOLA DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
L22	BARBABETOLA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
L08	BARBABETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D04	BARBABETOLA DA ZUCCHERO	ALTRI PRODOTTI
C67	BARBABETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M12	BARDANA RADICE	ALTRI PRODOTTI
C82	BASILICO	ALTRI PRODOTTI
H26	BASILICO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C63	BERGAMOTTO	AGRUMI
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	ALTRI PRODOTTI
D05	BIETOLA DA COSTA	ALTRI PRODOTTI
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L23	BIETOLA ROSSA	ALTRI PRODOTTI
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H86	BORRAGINE	ALTRI PRODOTTI
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	ALTRI PRODOTTI
D96	BUNCHING ONION DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C36	CACHI	FRUTTICOLE VARIE
Q15	CACHI IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
L94	CACHI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
L93	CACHI RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
M83	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
D06	CANAPA	ALTRI PRODOTTI
C84	CANAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M03	CANAPA INFiorescenza	ALTRI PRODOTTI
L04	CAPPERO	ALTRI PRODOTTI
C27	CARCIOFO	CARCIOFI
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	CARCIOFI
D07	CARDO	ALTRI PRODOTTI
L25	CARDO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D08	CAROTA	ALTRI PRODOTTI
D46	CAROTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI
D33	CASTAGNE	FRUTTICOLE VARIE
D09	CAVOLFIORE	ALTRI PRODOTTI
D52	CAVOLFIORE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C83	CAVOLO BROCCOLO	ALTRI PRODOTTI
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	ALTRI PRODOTTI
L28	CAVOLO CINESE	ALTRI PRODOTTI
L29	CAVOLO FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
H55	CAVOLO NERO	ALTRI PRODOTTI

L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
L31	CAVOLO ROMANESCO	ALTRI PRODOTTI
D11	CAVOLO VERZA	ALTRI PRODOTTI
M02	CECE DA SEME	LEGUMINOSE
D12	CECI	LEGUMINOSE
C64	CEDRO	AGRUMI
D13	CETRIOLI	COCOMERI MELONI PEPERONI
C70	CETRIOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
C37	CILIEGIE	DRUPACEE
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q21	CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q22	CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D71	CILIEGIE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L32	CILIEGIO ACIDO	DRUPACEE
C72	CIPOLLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C54	CIPOLLE	ALTRI PRODOTTI
D14	CIPOLLINI	ALTRI PRODOTTI
C33	COCOMERO	COCOMERI MELONI PEPERONI
M09	COCOMERO MINI	COCOMERI MELONI PEPERONI
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
C32	COLZA	SOIA
L33	COLZA DA BIOMASSA	SOIA
D45	COLZA DA SEME	SOIA
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	SOIA
C85	CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI
C86	CORIANDOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L34	CRESCIONE	ALTRI PRODOTTI
H76	CRESCIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	ALTRI PRODOTTI
L07	CRISANTEMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI
L35	ELICRISO	ALTRI PRODOTTI
L36	ERBA CIPOLLINA	ALTRI PRODOTTI
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI
C68	ERBA MEDICA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI
C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI

H97	FACELIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
L43	FAGIOLINI DA SEME	LEGUMINOSE
C47	FAGIOLINO	LEGUMINOSE
D16	FARRO	CEREALI MINORI
L44	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
D97	FAVA DA SEME	LEGUMINOSE
D17	FAVA FRESCA	LEGUMINOSE
L45	FAVA SECCA	LEGUMINOSE
D18	FAVINO	LEGUMINOSE
L46	FAVINO DA SEME	LEGUMINOSE
H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C44	FICHI	FRUTTICOLE VARIE
C42	FICO D'INDIA	FRUTTICOLE VARIE
H78	FIENO GRECO	ALTRI PRODOTTI
D19	FINOCCHIO	ALTRI PRODOTTI
D51	FINOCCHIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L47	FIORDALISO	ALTRI PRODOTTI
H27	FIORI DI ZUCCHINA	COCOMERI MELONI PEPERONI
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA	ALTRI PRODOTTI
C38	FRAGOLE	FRUTTICOLE VARIE
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	FRUTTICOLE VARIE
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H10	FRUMENTO DURO	CEREALI MINORI
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI MINORI
H79	FRUMENTO POLONICO (KHOVASAN)	CEREALI MINORI
L49	FRUMENTO POLONICO (KHOVASAN) DA SEME	CEREALI MINORI
H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI MINORI
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI MINORI
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI MINORI
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	ALTRI PRODOTTI
D56	GELSO	FRUTTICOLE VARIE
L52	GENZIANA	ALTRI PRODOTTI
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
C48	GIRASOLE	SOIA
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	SOIA
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	SOIA
D48	GIRASOLE DA SEME	SOIA
H36	GIUGGIOLE	FRUTTICOLE VARIE
D95	GOJI	ALTRI PRODOTTI
H14	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI

C73	INDIVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M05	IPERICO	ALTRI PRODOTTI
D35	KUMQUAT	AGRUMI
C52	LAMPONE	FRUTTICOLE VARIE
H08	LAMPONE RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
C74	LATTUGHE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D21	LATTUGHE INDIVI E	ALTRI PRODOTTI
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI
D22	LENTICCHIE	LEGUMINOSE
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	AGRUMI
H04	LIMONI PRECOCI	AGRUMI
C91	LINO	ALTRI PRODOTTI
H28	LINO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L55	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI
H18	LOIETTO	CEREALI MINORI
C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
H45	LUPINELLA	LEGUMINOSE
L56	LUPINELLA DA SEME	LEGUMINOSE
H17	LUPINI	LEGUMINOSE
H77	LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI
L57	MAGGIORANA	ALTRI PRODOTTI
L58	MAIS DA BIOMASSA	MAIS
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	MAIS
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	MAIS
D23	MAIS DA INSILAGGIO	MAIS
C39	MAIS DA SEME	MAIS
D24	MAIS DOLCE	MAIS
L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI
C25	MANDARANCE	AGRUMI
H05	MANDARANCE PRECOCI	AGRUMI
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	AGRUMI
H07	MANDARINI PRECOCI	AGRUMI
C61	MANDORLE	FRUTTICOLE VARIE
L02	MANGO	FRUTTICOLE VARIE
C58	MELANZANE	COCOMERI MELONI PEPERONI
C04	MELE	POMACEE
M17	MELE CLUB	POMACEE
M80	MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
M65	MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
M64	MELE CLUB RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
H52	MELE IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
L95	MELE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
D76	MELE RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI
L61	MELISSA SEMI	ALTRI PRODOTTI
H35	MELOGRANO	FRUTTICOLE VARIE
M82	MELOGRANO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE

C34	MELONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI
L65	MENTA SEMI	ALTRI PRODOTTI
L66	MENTUCCIA	ALTRI PRODOTTI
C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
C51	MIRTILLO	FRUTTICOLE VARIE
D77	MIRTILLO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D37	MIRTO	ALTRI PRODOTTI
C66	MORE	FRUTTICOLE VARIE
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTICOLE VARIE
D57	NESTI DI VITE	VIVAI / PIANTE
C05	NETTARINE	DRUPACEE
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q35	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q36	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
Q41	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q42	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D78	NETTARINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D79	NETTARINE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C59	NOCCIOLE	FRUTTICOLE VARIE
D42	NOCE PIANTE	VIVAI / PIANTE
D38	NOCI	FRUTTICOLE VARIE
C41	OLIVE OLIO	OLIVE
C40	OLIVE TAVOLA	OLIVE
L96	OLIVELLO SPINOSO	ALTRI PRODOTTI
H93	OLIVO IN VASO	VIVAI / PIANTE
L67	ORIGANO	ALTRI PRODOTTI
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	VIVAI / PIANTE
L68	ORTICA	ALTRI PRODOTTI
C29	ORZO	CEREALI MINORI
L69	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D60	ORZO DA SEME	CEREALI MINORI
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	CEREALI MINORI
L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
L70	PASSIFLORA	ALTRI PRODOTTI
L09	PASTONE DI MAIS	MAIS
C35	PATATE COMUNI	ALTRI PRODOTTI
H16	PATATE DA SEME	ALTRI PRODOTTI
M60	PATATE DI PRIMIZIA	ALTRI PRODOTTI
H24	PEPERONCINO	COCOMERI MELONI PEPERONI

C22	PEPERONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
C07	PERE	POMACEE
M88	PERE IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
Q11	PERE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
C08	PERE PRECOCI	POMACEE
M87	PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
Q12	PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
D82	PERE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
D83	PERE RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
C09	PESCHE	DRUPACEE
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q31	PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C10	PESCHE PRECOCI	DRUPACEE
Q33	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q32	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
D84	PESCHE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D85	PESCHE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q30	PESCHEIMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	VIVAI / PIANTE
D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	ALTRI PRODOTTI
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	ALTRI PRODOTTI
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	VIVAI / PIANTE
L71	PIOSSI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	VIVAI / PIANTE
D41	PIOPO	VIVAI / PIANTE
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
C46	PISELLI FRESCI	LEGUMINOSE
L72	PISELLI SECCHI	LEGUMINOSE
D47	PISELLO DA SEME	LEGUMINOSE
C96	PISELLO PROTEICO	LEGUMINOSE
C57	PISTACCHIO	FRUTTICOLE VARIE
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	POMODORO
C12	POMODORO CONCENTRATO	POMODORO
C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORO
C14	POMODORO PELATO	POMODORO
D36	POMPELMO	AGRUMI
D27	PORRO	ALTRI PRODOTTI
C75	PORRO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	ALTRI PRODOTTI
C99	PREZZEMOLO	ALTRI PRODOTTI
D43	PREZZEMOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H42	PSILLIO	ALTRI PRODOTTI
D94	QUINOA	ALTRI PRODOTTI

D28	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
C71	RADICCHIO CICO RIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M49	RADICCHIO CICORIA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
D61	RAPA	ALTRI PRODOTTI
C76	RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D29	RAVANELLO	ALTRI PRODOTTI
C77	RAVANELLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C62	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
C15	RISO	RISO
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	RISO
L73	RISO DA SEME	RISO
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
D63	RISO INDICA	RISO
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	RISO
L74	RISO INDICA DA SEME	RISO
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
D39	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI
L75	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI
L76	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
H29	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L77	SALVIA	ALTRI PRODOTTI
C60	SATSUMA	AGRUMI
D64	SCALOGNO	ALTRI PRODOTTI
L78	SCALOGNO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D30	SEDANO	ALTRI PRODOTTI
H56	SEDANO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D31	SEGALE	CEREALI MINORI
L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D65	SEGALE DA SEME	CEREALI MINORI
H41	SENAPE BIANCA	ALTRI PRODOTTI
C31	SOIA	SOIA
L80	SOIA DA BIOMASSA	SOIA
L81	SOIA DA SEME	SOIA
D99	SOIA EDAMAME	SOIA
C30	SORGÒ	MAIS
L82	SORGÒ DA BIOMASSA	MAIS
L83	SORGÒ DA INSILAGGIO	MAIS
H39	SORGÒ DA SEME	MAIS
C56	SPINACIO	ALTRI PRODOTTI
C78	SPINACIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
H19	SULLA	LEGUMINOSE
H89	SULLA DA SEME	LEGUMINOSE
C16	SUSINE	DRUPACEE
Q26	SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q27	SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C17	SUSINE PRECOCI	DRUPACEE
Q28	SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE

Q29	SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D86	SUSINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D87	SUSINE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C18	TABACCO	TABACCO
H91	TAPPETO ERBOSO	ALTRI PRODOTTI
L84	TARASSACO RADICI	ALTRI PRODOTTI
L85	TIMO	ALTRI PRODOTTI
H20	TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI
D44	TRIFOGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C49	TRITICALE	CEREALI MINORI
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H40	TRITICALE DA SEME	CEREALI MINORI
L87	TRITORDEUM	CEREALI MINORI
C19	UVA DA TAVOLA	UVA TAVOLA
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	UVA TAVOLA
H82	UVA DA VINO COMUNE	UVA VINO
Q13	UVA DA VINO COMUNE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H85	UVA DA VINO COMUNE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	UVA VINO
M85	UVA DA VINO DOP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H83	UVA DA VINO DOP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H81	UVA DA VINO IGP	UVA VINO
M84	UVA DA VINO IGP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H84	UVA DA VINO IGP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H73	UVA DA VINO VARIETALE	UVA VINO
Q14	UVA DA VINO VARIETALE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
L03	UVA DA VINO VARIETALE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
D66	UVA SPINA	FRUTTICOLE VARIE
L88	VECCIA	LEGUMINOSE
L89	VECCIA DA SEME	LEGUMINOSE
M13	VERBENA DOROSA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	ALTRI PRODOTTI
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	VIVAI / PIANTE
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	VIVAI / PIANTE
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	VIVAI / PIANTE
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	VIVAI / PIANTE
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	VIVAI / PIANTE
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	VIVAI / PIANTE
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	VIVAI / PIANTE
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	VIVAI / PIANTE

M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	VIVAI / PIANTE
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNII	VIVAI / PIANTE
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	VIVAI / PIANTE
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	VIVAI / PIANTE
C65	VIVAI DI PIOSSI	VIVAI / PIANTE
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	VIVAI / PIANTE
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
H66	VIVAVI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
H25	ZAFFERANO	ALTRI PRODOTTI
H34	ZAFFERANO BULBI	ALTRI PRODOTTI
D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
D68	ZUCCHINA FIORE	COCOMERI MELONI PEPERONI
C50	ZUCCHINE	COCOMERI MELONI PEPERONI
D49	ZUCCHINE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME



generali.it